



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario, <i>relatore</i>
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 5, c. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come novellato dalla l. 5 agosto 2022, n. 118, in ordine alla deliberazione n. 1 del 19 febbraio 2026 del Consiglio comunale del Comune di Serracapriola (FG), avente ad oggetto *"Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALLART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" ed adempimenti conseguenti, inclusa l'adesione ad una Società per azioni ex art. 3, comma 2 ter, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191, denominata Acqua Comune, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i*

Comuni della Regione Puglia”, trasmessa dal Responsabile finanziario del Comune in data 25 febbraio 2026;

visto il decreto datato 11 marzo 2026 della Presidente della Sezione, avente n. prot. 1316, di assegnazione della predetta richiesta di parere;

udito il relatore Dott. Antonio Arnò, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026, convocata con ordinanza n. 9/2026;

Premesso in

FATTO

Con nota trasmessa tramite applicativo Conte e acquisita al protocollo della Sezione in data 11 marzo 2026, con prot. n. 1316, il responsabile dei servizi finanziari del Comune di Serracapriola (FG) ha trasmesso – ai fini delle verifiche previste dall’art. 5, c. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, di seguito T.U.S.P.), come modificato dall’art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”*) – la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 19 febbraio 2026.

Con il predetto provvedimento, l’amministrazione comunale ha deliberato:

- la presa d’atto della deliberazione dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP) n. 52 del 30.06.2025, con la quale è stato disposto l’affidamento del servizio idrico integrato pugliese, secondo il modello dell’*in house providing*, in favore dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., per la durata di venti anni, decorrenti dall’01.01.2026;
- l’acquisizione, a titolo gratuito, delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. trasferite dalla Regione Puglia nella misura dello 0,032% del capitale sociale di Acquedotto pugliese S.p.a., per un valore complessivo pari ad € 13.416,00 (5,16 € per azione per un totale di 2600 azioni);
- di trasferire successivamente alla costituenda Società “veicolo” ai sensi dell’art. 3, comma1, della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024, la proprietà delle medesime azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A
- di procedere all’adesione, acquisendo la quota spettante di capitale sociale della “Società Veicolo”, pari al 0,16 % ovvero € 128,00, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell’art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con

modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata "Acqua Comune" e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale.

Il Comune, dopo aver richiamato puntualmente il complesso quadro normativo di riferimento, composto dalla normativa statale di settore (art. 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- TUA; decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201- TUSPL; decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175- TUSP; decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191) e dalla legislazione regionale pugliese (l.reg. 30 maggio 2011, n. 9, istitutiva dell'AIP; l.reg. 28 marzo 2024, n. 14, come modificata dalla l.reg. 31 dicembre 2024, n. 42), evidenzia come la costituzione della c.d. "Società Veicolo" integri una partecipazione qualificabile come "essenziale", in quanto strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni. Precisa, in particolare, che gli enti locali, in qualità di soggetti titolari della gestione del Servizio Idrico Integrato e soci obbligatori dell'Ente di governo d'ambito, sono espressamente chiamati a dare attuazione alle previsioni legislative statali e regionali che prevedono, da un lato, il trasferimento, in loro favore, di una quota delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. e dall'altro, la costituzione di una società veicolo, destinata ad acquisire tali partecipazioni ed esercitare il controllo analogo congiunto su AQP s.p.a.

Ne deriverebbe, secondo la prospettazione dell'Ente, l'operatività della deroga prevista dal primo periodo del comma 1 dell'art. 5 Tusp, che, nei casi di operazioni di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni espressamente previste dalla legge, esonera l'ente dall'obbligo di motivazione analitica.

Nondimeno, il Comune ha ritenuto opportuno trasmettere la documentazione utile ai fini del controllo ex art. 5 Tusp, allegando oltre agli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della società veicolo, lo statuto di AQP s.p.a., il parere favorevole dell'Organo di revisione dell'ente e il piano economico finanziario (PEF) attestante la sostenibilità dell'operazione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il controllo intestato alla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

L'art. 5 del Tusp, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione in società già costituite, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo sia trasmesso dall'amministrazione procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che può esercitare i poteri attribuiti dall'art. 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti. Quest'ultima deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, Tusp.

Più nel dettaglio, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del medesimo Tusp; *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, a monte, la magistratura contabile deve valutare che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Tusp, a seconda che l'atto medesimo riguardi, rispettivamente, la costituzione di società a partecipazione pubblica (art. 7 cit.) o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8 cit.).

Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Ugualmente, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte negativo, l'amministrazione pubblica interessata può comunque

procedere con l'operazione societaria: in tal caso, però, la stessa amministrazione deve motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale (art. 5, comma 4, Tusp).

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022, risolutiva di questione di massima, hanno chiarito che, nonostante la pronuncia sia qualificata con il *nomen juris* di “*parere*”, il pronunciamento previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016 “*postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*”.

In tale prospettiva, la funzione della Corte dei conti si inserisce nel passaggio tra la fase pubblicistica, finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di assumere la qualità di socio, e quella privatistica, nella quale tale volontà si concretizza attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La *ratio* dell'intervento della magistratura contabile va individuata nell'esigenza di intercettare tempestivamente eventuali criticità collegate alla scelta di un ente di dar vita ad un nuovo soggetto societario o di intervenire in una realtà già esistente.

Rileva, infine, l'eccezione prevista dal primo alinea dell'art. 5, comma 1, del T.U.S.P., la quale stabilisce che, nei casi in cui “*la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione (...) avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*”, l'atto deliberativo non è soggetto agli obblighi di motivazione analitica.

La *ratio* della disposizione appare chiara: quando l'operazione societaria costituisce attuazione diretta di una norma legislativa che ne preveda espressamente la realizzazione, viene meno l'esigenza di un ulteriore vaglio da parte dell'amministrazione procedente in ordine alla necessità dell'operazione, alla sua convenienza economica e alla sua sostenibilità finanziaria, nonché in ordine alla coerenza con i principi generali dell'azione amministrativa e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, dovendosi presumere, in tali ipotesi, che siffatte valutazioni siano state già operate a monte dal legislatore.

Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre procedere, in via preliminare, alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 5 Tusp ai fini dell'esercizio del controllo demandato a questa Sezione, sotto il triplice profilo della competenza territoriale, dell'ammissibilità oggettiva e, da ultimo, dell'eventuale operatività della deroga contemplata dal primo periodo del comma 1 della medesima disposizione.

2. Competenza territoriale

In punto di competenza, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. prevede espressamente che *“per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo”*.

Nella specie, trattandosi di deliberazione adottata da un ente locale con sede nel territorio della Regione Puglia, deve ritenersi sussistente la competenza di questa Sezione regionale di controllo ai fini del rilascio del parere previsto dal citato art. 5.

3. Ambito oggettivo del controllo

Con riferimento all'ambito oggettivo del controllo, l'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 individua espressamente gli atti da sottoporre all'esame della Corte dei conti nei provvedimenti deliberativi aventi ad oggetto la *“costituzione di una società a partecipazione pubblica”* e l'*“acquisto di partecipazioni, anche indirette”*.

Nel caso in esame, la deliberazione adottata dal Comune di Serracapriola contempla sia l'acquisto *ex novo* di una partecipazione in Acquedotto Pugliese S.p.A., sia la costituzione di una società veicolo a cui saranno trasferite le suddette azioni.

Tali operazioni, in quanto riconducibili all'ambito oggettivo delineato della normativa innanzi citata, rientrano pienamente nel perimetro applicativo dell'art. 5, comma 3, del Tusp, con conseguente assoggettamento al controllo da parte di questa Sezione regionale di controllo.

4. Operatività della deroga contemplata dal primo periodo del comma 1 dell'art. 5 Tusp

Da ultimo, resta da verificare se nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'applicazione della deroga prevista dal primo periodo del comma 1 dell'art. 5 Tusp, secondo cui ove la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo non è

soggetto agli obblighi di motivazione analitica, con conseguente esclusione del controllo da parte della Corte dei conti ai sensi del citato art. 5, c. 3, Tusp.

Occorre richiamare, in argomento, la recente deliberazione n. 43/QMIG/2024 del 7 giugno 2024 delle Sezioni riunite in sede di controllo, la quale, sebbene assunta in relazione a una fattispecie distinta da quella in esame (avente ad oggetto l'adesione di una pubblica amministrazione a un Gruppo di Azione Locale costituito in forma societaria), risulta nondimeno rilevante per la ricostruzione interpretativa fornita in ordine all'inciso di cui al comma 1 dell'art. 5 Tusp.

Secondo le Sezioni riunite, il regime derogatorio previsto dalla norma opera esclusivamente nei casi in cui *“sussista un intervento diretto del legislatore, teso a delineare o autorizzare espressamente una specifica operazione societaria. In primo luogo, milita in tale direzione il dato letterale del richiamato primo periodo dell'art. 5 TUSP, laddove, affinché possa escludersi l'applicazione dell'onere di analitica motivazione, è richiesta una esplicita connessione tra previsione legislativa e specifica operazione societaria da realizzare, sia essa di costituzione o di acquisto di partecipazioni (cfr. Sez. reg. contr. Toscana n. 153/2023/PASP). In secondo luogo, questa ricostruzione appare coerente con la ratio dell'assetto regolamentare degli atti deliberativi in ambito societario, già sopra richiamata; più in dettaglio, nei casi eccezionali in cui la scelta di compiere una determinata operazione societaria sia adottata o disciplinata dallo stesso legislatore, gli spazi di azione della pubblica amministrazione si riducono all'attuazione della volontà compendiata nell'atto primario. Da ciò consegue, coerentemente, che in tali fattispecie si giustifica un sostanziale affievolimento dell'onere di motivazione in merito ai presupposti giuridici ed economici per il ricorso allo strumento societario da parte dell'ente pubblico partecipante, essendo tali valutazioni già compiute a monte dal legislatore e potendo l'atto deliberativo limitarsi a dare conto della relativa conformità all'espressa previsione normativa a monte. Diversamente, deve ritenersi che non integrino il regime derogatorio di cui al citato art. 5, c. 1, TUSP gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali. In questi casi, infatti, la previsione normativa non disciplina concrete operazioni societarie, ma, rimanendo sul piano generale ed astratto, individua alcune specifiche attività che possono essere svolte dalle amministrazioni con lo strumento societario,*

enucleando in modo più preciso le fattispecie già elencate all'art. 4, c. 2, TUSP o aggiungendone di ulteriori".

Tali principi costituiscono un parametro ermeneutico generale, suscettibile di applicazione anche ad altre fattispecie riconducibili alla medesima disposizione normativa, tra cui quella oggetto del presente esame.

Nel caso di specie, sarà dunque necessario accertare se l'operazione deliberata dal Comune - consistente nell'adesione ad una società veicolo e nell'acquisto di partecipazioni in AQP S.p.A. - costituisca attuazione di una disposizione normativa che imponga o autorizzi tale scelta in termini chiari e vincolanti.

A tal fine, si rende opportuno ripercorrere il quadro normativo statale e regionale di riferimento, onde verificare se sussista un fondamento legislativo espresso dell'operazione in esame, idoneo a giustificare l'applicazione della deroga e il correlativo esonero dall'attività di controllo da parte di questa Sezione.

4.1. Il quadro normativo statale e regionale di riferimento

Giova al riguardo premettere che l'operazione in esame si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia (ATO), resosi necessario in vista della scadenza, fissata al 31 dicembre 2025, della concessione legale in favore di Acquedotto Pugliese S.p.A., attuale gestore unico del servizio.

Tale società è subentrata al preesistente Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) per effetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, che all'art. 4, ha disposto il trasferimento delle relative azioni, senza oneri, alla Regione Puglia (e in quota parte alla Basilicata, per poi confluire integralmente nel patrimonio della Regione Puglia, diventata unica azionista).

L'art. 2, c. 1, dello stesso decreto, ha affidato ad Acquedotto pugliese s.p.a., i compiti precedentemente svolti dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, fino alla data del 31.12.2018, termine successivamente prorogato al 31.12.2025 per effetto di successivi interventi normativi (da ultimo, art. 16-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233).

In vista dell'imminente scadenza della concessione legale in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a., l'Autorità Idrica Pugliese, in qualità di Ente di governo

d'ambito istituito con legge regionale n. 9/2011 e titolare, ai sensi dell'art. 149-bis, c. 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle funzioni di affidamento del servizio e scelta della forma di gestione, ha avviato il procedimento volto all'individuazione del nuovo soggetto gestore.

In tale contesto si colloca l'intervento del legislatore statale e regionale volto a creare le condizioni per la trasformazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. in società *in house* secondo il modello del c.d. *in house a cascata*, attraverso il coinvolgimento diretto dei comuni pugliesi nella compagine sociale, al fine di garantire l'esercizio, da parte degli enti locali, di quel controllo analogo congiunto sul soggetto affidatario del servizio richiesto dall'art. 149-bis, c. 1, del d.lgs. n. 152/2006 (*"L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"*).

In particolare, l'art. 3, c. 2-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, ha autorizzato il trasferimento di parte delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. in favore dei comuni pugliesi, a condizione che questi ultimi esercitino il controllo analogo su una società a capitale interamente pubblico, dagli stessi costituita o partecipata, ovvero trasferiscano le azioni a quest'ultima società.

A livello regionale, la Regione Puglia con l.r. 28 marzo 2024, n. 14 come successivamente modificata dall'art. 241 della l.r. 31 dicembre 2024, n. 42, ha disciplinato le concrete modalità di attuazione di tale meccanismo, prevedendo che i comuni pugliesi costituiscano una società per azioni (società veicolo), a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto, alla quale conferire le azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. (trasferite a titolo gratuito dalla Regione nella misura massima del 20% del capitale sociale), entro novanta giorni dall'acquisizione.

Di rilievo risulta la modifica introdotta con la l.reg. n. 42/2024, la quale ha inciso significativamente sulla formulazione originaria della disposizione, superando l'iniziale previsione di facoltatività dell'operazione (secondo cui *"i comuni pugliesi possono costituire [...] una società per azioni"*) e introducendo un vero e proprio obbligo normativo di costituzione (disponendo che i comuni *"costituiscono una società per azioni"*).

A sostegno dell'operazione, la medesima legge regionale ha previsto specifici incentivi finanziari, consistenti in un importo massimo di € 400.000 messo a disposizione dalla Regione per la costituzione del capitale sociale della società veicolo, da ripartire tra i Comuni secondo il piano di riparto allegato alla legge, nonché in un contributo straordinario di € 300.000 destinato allo svolgimento delle attività di competenza della società.

In definitiva, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, c. 2-ter del d.l. n. 153 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2024 e della l. reg. pugliese n. 14 del 2024 (come modificata dall'art. 241 della l. reg. n. 42 del 2024), i Comuni pugliesi costituiscono una società veicolo a totale capitale pubblico e a controllo analogo congiunto; i medesimi Comuni trasferiscono alla società veicolo le azioni di A.Q.P. S.p.A. ricevute gratuitamente dalla Regione Puglia e la società veicolo rappresenta il soggetto tramite il quale i Comuni esercitano il controllo di secondo livello su A.Q.P. S.p.A., consentendo di qualificare la medesima A.Q.P. S.p.a. quale società *in house* ai sensi dell'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le deliberazioni dell'Autorità Idrica Pugliese adottate tra il 2024 e il 2025 si inseriscono all'interno di questo quadro normativo.

Nello specifico, con deliberazione n. 111 del 19 dicembre 2024, l'Autorità ha optato per la forma di gestione *in house providing*, considerandola quale forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato regionale, in ragione della maggiore rispondenza di tale modello agli obiettivi di efficienza, economicità, universalità del servizio rispetto alle alternative del ricorso al mercato mediante gara ad evidenza pubblica o dell'affidamento a società mista.

Con successiva deliberazione n. 52 del 30 giugno 2025, l'Autorità Idrica Pugliese:

- ha preso atto del trasferimento gratuito delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a., in favore dei comuni pugliesi, deliberato dalla Regione Puglia (DGR n. 454 del 7 aprile 2025);
- ha considerato l'intervenuta modifica dello statuto di AQP, funzionale al recepimento del modello dell'"*in house a cascata*" (DGR n. 894 del 26 giugno 2025; v. anche deliberazione AIP n. 75 del 23 settembre 2025 di presa d'atto delle ulteriori

modifiche statutarie apportate dal soggetto gestore, tese a recepire suggerimenti formulati da ANAC in apposito parere);

- ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata ventennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2045, in attuazione dell'art. 3. cc. 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 153/2024, nonché della l.r. Puglia n. 14/2024.

Al contempo dà atto che il processo di trasformazione di AQP Spa in società *in house providing* integra una *“fattispecie a formazione progressiva”* che richiede, per la sua definizione, l'intervento degli enti locali, prevedendo espressamente che *“tale modello gestionale può essere attuato dagli enti locali pugliesi adottando atti di propria competenza (...), dando così seguito all'iter già avviato con il decreto-legge 153/2024, con legge regionale n. 14/2024 e con le (...) DGR 454/2025 e 894/2025”*.

In definitiva, pur in assenza, al momento dell'affidamento, dell'effettivo ingresso dei comuni nel capitale sociale di AQP s.p.a., si ritiene comunque coerente l'intera operazione con la previsione dell'art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006 (si richiama, a sostegno, Cass. SS.UU. 08.07.2024 n. 18623).

La deliberazione del Comune di Serracapriola, oggi all'esame, ripercorre in modo puntuale l'evoluzione normativa e provvedimentale innanzi richiamata, in materia di riorganizzazione della *governance* del Servizio Idrico Integrato regionale.

In attuazione delle suddette disposizioni, la delibera in parola autorizza:

- l'acquisizione, a titolo gratuito, delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a. trasferite dalla Regione Puglia nella misura dello 0,032% del capitale sociale di Acquedotto pugliese S.p.a., per un valore complessivo pari ad € 13.416,00 (5,16 € per azione per un totale di 2600 azioni), prevedendone il successivo conferimento alla costituenda società veicolo;

- di procedere all'adesione, acquisendo la quota spettante di capitale sociale della “Società Veicolo”, pari al 0,16 % ovvero € 128,00, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e seguenti della citata Legge Regione Puglia n. 14 del 28/03/2024 nonché dell'art.3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, come convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2024 nonché dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, denominata “Acqua Comune” e con sede in Bari, con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni

comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale.

L'operazione viene, dunque, a inserirsi nell'*iter* di realizzazione del modello previsto dal legislatore che delinea e autorizza espressamente, in termini chiari e vincolanti, la specifica operazione societaria, con riferimento puntuale all'oggetto, ai soggetti coinvolti e alle modalità di attuazione dell'intervento.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono e delle coordinate interpretative espresse dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 43/QMIG/2024, può ritenersi che l'operazione deliberata dal Comune di Serracapriola, avente ad oggetto l'adesione ad una società veicolo a totale partecipazione pubblica e l'acquisizione di una quota di partecipazione in Acquedotto Pugliese s.p.a., costituisca attuazione di un articolato quadro legislativo di dettaglio statale e regionale e, pertanto, soddisfi i requisiti richiesti dall'art. 5, c. 1, primo periodo, del Tusp per l'applicazione del regime derogatorio.

Ne consegue, in linea con le precedenti pronunce di questa Sezione (n. 3, 4, 9 e 12/2025/PASP), l'esclusione dell'atto dagli obblighi motivazionali analitici previsti dall'art. 5 e dal perimetro oggettivo del controllo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 5, non ricorrendo i presupposti per l'attivazione della relativa procedura di valutazione da parte di questa Sezione regionale di controllo.

Al contempo, si evidenzia come la richiamata deroga procedurale di cui all'art. 5, c. 1, Tusp non comporti l'esonero dell'operazione societaria in parola da ogni forma di controllo intestata alla magistratura contabile, potendo la stessa formare oggetto di valutazione nell'ambito della ricognizione periodica ex art. 20 del Tusp (*"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*), nel contesto dei controlli di legalità finanziaria sulle Regioni e sugli enti locali, nonché in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia, anche al fine di verificare sia l'effettiva definizione dell'operazione (ancora *in itinere*) nei tempi e secondo le modalità previste dalla disciplina normativa di riferimento, sia la concreta attuazione della disposizione statutaria (art. 19), relativa al funzionamento del

Comitato di coordinamento e controllo, costituito ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto.

Né la deroga in esame esime l'ente dall'onere sostanziale di dimostrare, nel tempo, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e l'assenza di oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica locale. Nel caso di specie, la ritenuta sostenibilità economica e redditività dell'operazione societaria nel suo complesso richiede, invero, un attento monitoraggio periodico del rapporto costi/benefici, anche ai fini dei successivi obblighi di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 T.U.S.P.

In tale quadro, il Collegio invita, pertanto, il Comune di Serracapriola a voler:

- monitorare l'evoluzione dell'operazione;
- fornire, in occasione delle ricognizioni periodiche ex art. 20 T.U.S.P., una motivazione analitica *ex post* sulla permanenza delle condizioni di essenzialità, sostenibilità e convenienza della partecipazione nella società veicolo, con evidenza di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano economico-finanziario trasmesso dall'Ente;
- prevedere, nel proprio sistema di controlli interni, un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo e sul rispetto del divieto di porre a carico della finanza comunale i costi di funzionamento, adottando, ove necessario, tempestive misure di razionalizzazione ai sensi del Tusp.

In conclusione, a fronte di quanto *supra* rilevato, e con riserva di ogni ulteriore valutazione nell'ambito dell'esercizio delle successive funzioni di controllo demandate a questa Corte, deve ritenersi che l'acquisizione, da parte del Comune di Serracapriola, di una partecipazione in Acquedotto Pugliese S.p.A. e il successivo trasferimento della stessa alla costituenda società veicolo, costituiscano operazioni attuative di specifiche disposizioni legislative statali e regionali, che in quanto tali, esulano dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 3, del T.U.S.P. e non sono soggette agli obblighi di motivazione analitica né al controllo da parte della Sezione regionale di controllo, ai sensi del comma 1, primo periodo, del medesimo articolo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 5, cc. 1 e 3 del d.lgs. n. 175/2016, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti sul rispetto della disciplina richiamata,

DICHIARA

il non luogo a provvedere, in quanto l'iniziativa in epigrafe indicata non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5, c. 3 T.U.S.P., come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Serracapriola (FG), ai sensi dell'art. 5, c. 4, Tusp;

ORDINA

al Comune di Serracapriola (FG) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi dell'art. 5, c. 4, Tusp.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.

Il relatore
F.to Antonio Arnò

La Presidente
F.to Cinzia Barisano

Depositata il 2 Aprile 2026
La Direttrice della Segreteria
F.to Elisabetta Lenoci